Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1980, n. 575.

Esclusione di misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotramviario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1, lettera *d*), della legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il personale addetto all'esercizio delle ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tramvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o incidente o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazione ferrotramviaria ed alle attività ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non è soggetto ad arresto per flagranza di reato.

Nell'ipotesi di abbandono del servizio, il personale predetto è punito con l'arresto fino a due mesi, oppure con l'ammenda fino al limite massimo di L. 1.000.000.

Per il personale che, non avendo abbandonato il servizio, presti assistenza con particolare diligenza in caso di incidente, le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.

Sono abrogati l'art. 6 della legge 25 giugno 1909, n. 372, l'art. 171 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ed ogni altra norma in contrasto con la presente disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA — ROGNONI — PANDOLFI — MORLINO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 29, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1980.

Sostituzione di un presidente di sezione e nomina di un membro della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di presidente di sezione della suddetta Commissione, del dott. Giuseppe Marletta, presidente aggiunto della Corte di cassazione a riposo, per raggiunti limiti di età stabiliti dal combinato disposto degli articoli 45, secondo comma e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636/72;

Vista la nota n. 305 del 15 gennaio 1979, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione, ha designato, per la nomina a componente del citato consesso tributario, il dott. Paolo Ziniti, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Zingale, presidente di sezione del Consiglio di Stato — attualmente membro della Commissione tributaria centrale — è nominato presidente di sezione della stessa Commissione, in sostituzione del dott. Giuseppe Marletta.

Art. 2.

Il dott. Paolo Ziniti, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione è nominato — su designazione del presidente della Corte di cassazione — membro della Commissione tributaria centrale.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di cui al presente decreto, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1980
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 383

(8788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1980.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — con decisione n. 323/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 70/79) — ha annullato, per vizi del procedimento, il suindicato decreto nella parte relativa alla nomina del rappresentante della piccola industria;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo, provvedendosi altresì — stante il disaccordo delle parti — al tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1957, n. 33; tentativo che, esperito in data 7 febbraio 1980, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alla designazione d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina del designato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Il gr. uff. Nicolò Luxardo de Franchi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della piccola industria, con riferimento al quinquennio scadente il 22 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1980
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 238

(8787)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Nomina di un membro della commissione interministeriale istituita per la concessione di indennizzi a connazionali che hanno perduto beni nei territori ceduti alla Jugoslavia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, relativa alla denuncia dei beni, diritti ed interessi situati nel territorio della Repubblica federale popolare Jugoslavia;

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1131, che detta norme per la corresponsione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1952, numero 407687, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1952, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 220, con il quale venne disposta la nomina dei membri in seno alla commissione interministeriale prevista dalla anzidetta legge n. 1064/1949;

Vista la legge 8 novembre 1956, n. 1325, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia;

Visto il decreto ministeriale del 1° maggio 1959, numero 37251, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1959, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 137, con il quale venne disposta la nomina del dott. Giacomo Vaccari, funzionario direttivo di 2ª classe, quale membro supplente rappresentante il Ministero degli affari esteri in seno alla commissione anzidetta;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 193, che determina nuovi coefficienti da applicarsi ai valori al 1938;

Vista la nota del 17 settembre 1979, n. 15468, con la quale il Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Giacomo Vaccari, designa il consigliere di ambasciata dott. Luigi Morrone quale proprio rappresentante supplente in seno alla commissione di che trattasi;

Attesa la necessità di dover provvedere alla sostituzione sopraindicata;

Decreta:

Il dott. Luigi Morrone, consigliere di ambasciata, è nominato membro supplente rappresentante il Ministero degli affari esteri in seno alla commissione interministeriale prevista dalla legge 5 dicembre 1949, numero 1064, per la liquidazione di un indennizzo ai connazionali che hanno perduto i loro beni nel territorio ceduto alla Jugoslavia, in sostituzione del dottor Giacomo Vaccari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1980
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 56

(8570)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coridal », flacone gocce cc 48, della ditta Istituto fitoterapico italiano, in Pisa. (Decreto di revoca n. 6195/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 ottobre 1956, con il quale venne registrata al n. 11721 la specialità medicinale denominata « Coridal » gocce, nella confezione flacone cc 48, a nome della ditta Istituto fitoterapico italiano S.a., con sede in Pisa, via Volturno, 38, codice fiscale n. 00123250508, prodotta presso l'officina della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa specialità in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la menzionata ditta non ha provveduto ad inviare le previste controdeduzioni richieste con lettera del 30 luglio 1977;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coridal » gocce, nella confezione flacone cc 48, registrata al n. 11721 in data 29 ottobre 1956, a nome della ditta Istituto fitoterapico italiano S.a., con sede in Pisa, via Volturno, 18, codice fiscale 00123250508.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7945)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Modificazioni allo statuto del Banco di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Roma, banca di interesse nazionale, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successive modificazioni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca che, in data 23 maggio 1980, ha deliberato di apportare alcune modificazioni al testo degli articoli 21, 22, 27, 29, 30 e 31 dello statuto sociale;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Si approvano le modifiche degli articoli 21, 22, 27, 29, 30 e 31 dello statuto del Banco di Roma, banca di interesse nazionale, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL BANCO DI ROMA

Art. 21. — Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta dopo la sua nomina, elegge fra i suoi membri, per la durata di tre anni, un presidente, uno o due vice presidenti ed un segretario. Il segretario può essere scelto anche fuori del consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci uno dei vice presidenti ed in mancanza di questi, il più anziano di età degli amministratori presenti. In caso di assenza del segretario, il consiglio designa chi debba sostituirlo.

Art. 22. — Il consiglio ha i più estesi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo eventuali limiti imposti dalle norme in vigore o quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea.

In modo particolare delibera sull'indirizzo generale del Banco, formula i regolamenti interni, delibera il richiamo dei versamenti sulle azioni sottoscritte, nomina e revoca i direttori e i condirettori centrali, nonché tutto il personale con facoltà di firma ai sensi dell'art. 31, determina l'istituzione e la soppressione delle filiali e delle rappresentanze, delibera sull'assunzione di partecipazioni, provvede alla redazione del bilancio di esercizio, corredandolo di una sua relazione ai sensi di legge.

Il consiglio può delegare al comitato esecutivo, al presidente, agli amministratori delegati e alla direzione centrale i poteri e le attribuzioni che crederà opportuno determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Il consiglio può inoltre nominare comitati e commissioni speciali, conferendo ad essi quelle facoltà ed attribuzioni che crederà opportune, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 27. — Al comitato esecutivo, oltre quelli che gli vengono delegati dal consiglio, spettano i seguenti poteri:

a) le deliberazioni relative all'acquisto e alla vendita di beni immobili per propri stabilimenti e alle iscrizioni di ipoteche sugli stessi nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

b) le deliberazioni d'urgenza, per qualsiasi affare ed in confronto di qualsiasi persona o ente, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la ratifica;

c) lo studio di ogni affare importante da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) la sorveglianza permanente su tutta la gestione sociale e su quelle aziende nelle quali il Banco abbia partecipazioni;

e) il conferimento di mandati di procura con facoltà di firma individuale anche a persone estranee per determinati atti od affari e determinate categorie di atti od affari.

Il comitato esecutivo, a sua volta, può delegare poteri ed attribuzioni, nei limiti della propria competenza, al presidente, agli amministratori delegati e alla direzione centrale, determinandone le modalità di esercizio.

Art. 29. — Il presidente, gli amministratori delegati e il direttore generale, secondo le rispettive facoltà ricevute dal consiglio di amministrazione, ripartiscono poteri e attribuzioni tra i componenti la direzione centrale, i funzionari della stessa e le direzioni locali, di cui al successivo art. 30.

Il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale, i componenti la direzione centrale, i funzionari addetti alla direzione centrale e gli ispettori assegnati alla stessa, hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per tutte le operazioni che rientrano negli scopi sociali giusta l'art. 4 del presente statuto ed esercitano il diritto di firma congiunta secondo le norme fissate dall'art. 31.

Inoltre senza obbligo di particolare autorizzazione del consiglio né del comitato esecutivo, hanno facoltà:

a) di rappresentare il Banco in ogni giudizio, di proporre e sostenere azioni giudiziarie e amministrative avanti qualunque magistratura in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revocazione e cassazione; come pure di rappresentare il Banco per resistere a quelle azioni che fossero promosse contro di esso, di far decidere da arbitri eventuali controversie, di nominare gli arbitri stessi, di transigere, di accettare od opporsi ad amministrazioni controllate, concordati preventivi, concordati nei fallimenti e nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

b) di consentire riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche; fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti ipotecari; togliere sequestri, opposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere; rinunziare a diritti di prelazione, il tutto anche senza pagamento o garanzia;

c) di compiere qualsiasi operazione o atto presso l'amministrazione del debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Intendenze di finanza, l'amministrazione delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie e in genere presso ogni amministrazione pubblica, governativa, regionale, provinciale, comunale, nonché presso Istituto di emissione, le casse di risparmio e gli enti legalmente riconosciuti;

d) di rilasciare mandati speciali e deleghe per determinati atti ed operazioni, procure generali e speciali alle liti;

e) di nominare e revocare il personale in quanto non sia di competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 30. — Le gestioni delle singole filiali e delle rappresentanze è affidata alle rispettive direzioni locali composte di direttori, condirettori e vicedirettori.

Le direzioni locali, usando della firma congiunta come è loro conferita dall'art. 31, hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per la gestione degli affari della filiale e per eseguire le operazioni di cui all'art. 4 dello statuto sociale ed hanno inoltre la rappresentanza in giudizio e le facoltà di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'articolo precedente, sempre per gli affari relativi alla gestione loro affidata.

Per le filiali all'estero la direzione di quella principale dalla quale dipendono le altre direzioni locali esistenti nello stesso paese, ha, oltre tutte le facoltà suindicate, anche quella di rappresentare il Banco in qualunque affare, presso qualsiasi autorità, anche giudiziaria, presso gli uffici delle pubbliche e private amministrazioni, istituti di emissione, banche, enti legalmente riconosciuti, con le più ampie facoltà che siano richieste dalle leggi e dalle consuetudini locali.

Il presidente, gli amministratori delegati e il direttore generale possono affidare compiti particolari attinenti la gestione di singole filiali ai componenti la direzione centrale, a funzionari della stessa, nonché a funzionari di altre filiali.

Art. 31. — La rappresentanza e la firma sociale spettano congiuntamente a due delle persone investite delle cariche appresso indicate, le quali apporranno la propria sottoscrizione sotto la denominazione sociale, con le seguenti regole:

a) per tutti gli affari indistintamente potranno firmare: il presidente congiuntamente con un amministratore delegato o con il direttore generale oppure con un amministratore a cui ne sia stata data facoltà dal consiglio o con un componente la direzione centrale;

b) per tutti gli affari sociali correnti e di ordinaria gestione potranno firmare inoltre:

un amministratore delegato, il direttore generale, un componente la direzione centrale, un direttore addetto, un condirettore addetto, un ispettore di 1ª classe, un vicedirettore addetto, un ispettore di 2ª classe tra di loro o con un ispettore aggiunto o con un procuratore addetto;

c) per le singole filiali potranno firmare i rispettivi direttori, condirettori e vicedirettori tra di loro o con un procuratore, nonché con le stesse modalità di abbinamento, i funzionari di altre filiali appositamente designati dal consiglio di amministrazione;

d) per le rappresentanze potranno firmare i funzionari ai quali esse sono affidate.

Per ciascuna filiale e rappresentanza possono firmare congiuntamente il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale, i componenti la direzione centrale e i funzionari addetti alla medesima, in due fra loro o con un funzionario direttivo della stessa filiale o con un funzionario della rappresentanza.

Gli impiegati quando svolgono mansioni di cassiere possono quetanzare singolarmente a nome del Banco gli assegni e le cambiali e firmare i recapiti e i documenti di cassa limitatamente alle filiali cui appartengono.

La rappresentanza del Banco nelle assemblee di altre società può essere affidata singolarmente, mediante lettera di designazione munita di firma come sopra, a ciascuna delle persone e cariche indicate alle lettere a), b), c) del presente articolo ed anche a persone estranee.

Al presidente, agli amministratori delegati ed al direttore generale, il consiglio di amministrazione potrà concedere, con apposita deliberazione, la firma individuale per tutti i rapporti interni.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, il consiglio di amministrazione potrà inoltre accordare la firma unica alle persone investite delle cariche sopraindicate e agli impiegati, per quegli atti di ordinaria amministrazione che saranno da esso determinati.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7920)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Arbus.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 giugno 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona litoranea del comune di Arbus;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Arbus;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, in quanto il territorio, sviluppantesi lungo l'arco costiero di 40 km, è caratterizzato nel suo complesso da diversi aspetti estetici che, proprio dalle differenze morfologiche che li distinguono, ricavano motivo di comporre quadri diversi, tutti altamente qualificanti. Elementi di coesione sono: le acque del mare e dello stagno di Marceddi ad ovest e nord-est; e i monti a est, che incorniciano l'intera zona delimitandola e rendendola facilmente « leggibile ». La zona costiera è caratterizzata da ampie distese di sabbia, formanti dune dalle dimensioni imponenti. Queste aree, dal nome significativo di « Is Arenas », offrirebbero allo sguardo gli autentici tratti del deserto se, a mitigare questa impressione, non ci fosse la viva presenza della tipica vegetazione mediterranea, dove molte essense, altrove non più facilmente reperibili, sono qui presenti in macchie cespugliose cospicue e, a volte, impenetrabili. Sono il lentischio, il cisto, la ginestra, il ginepro, e ancora, l'ephedra distachya, l'olivastro piegato dal vento e mille altre specie che rallegrano in primavera l'intera zona di vivacissimi toni cromatici. Grande importanza estetica assume il contrasto degli arenili formati da sabbia ora bianca finissima, ora dorata e granulosa, proveniente da graniti in disfacimento, con i verdi turchesi, i blu profondi della marina, cui fanno contrappunto le roccie trachitiche dai colori inaspettati alternantesi a imponenti formazioni granitiche. Fattore importantissimo di questo vasto territorio, per l'interesse culturale che ne deriva, è il complesso di antiche tonnare settecentesche di architettura genovese, un insieme di costruzioni a uno o due piani, racchiudenti un ampio spazio interno a cui si accede da un portale. Tale insieme conferisce all'intero ambiente il senso di armonia che un territorio acquista, quando al quadro naturale si aggiunge un ben riuscito intervento dell'uomo. Solo a nord e nord-est il paesaggio muta radicalmente per la presenza dello stagno. La vegetazione si fa più brulla con tratti di tipo palustre, le acque basse e tranquille, pescosissime, hanno colori più cupi, il villaggio dei pescatori, attivo in alcuni periodi dell'anno, ha il fascino del provvisorio e risente fortemente della presenza di una natura intatta e non disposta ad arrendersi;

Decreta:

La zona litoranea, sita nel territorio del comune di Arbus, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente: partendo dall'estremo limite a sud, dove il territorio di Arbus confina con quello di Buggerru, segue il confine fino alla punta Mumollonis (quota 499) e di qui, in linea retta, raggiunge la quota 153 sul sentiero di « S. Acqua mava ». Da qui raggiunge la punta Cannaiga (quota 203) e, ancora, la quota 104 dove raggiunge la curva di livello 100 s.l.m. Questa viene seguita fino a incontrare il Rio Sciopadroxiu da dove si unisce in linea retta alla quota 273 (punta Perdalba) e, di qui, alla quota 109 in località « Bruneu Antiogu Atzeni » da dove prosegue fino alla punta Pisottu (quota 274). Da questa raggiunge la quota 109 dove incontra il « Rio Pisu » per poi raggiungere il « Rio Perremosu » a quota 143, indi la quota 202 nella

Serra Murdegus ». Deviando di nuovo verso nord-ovest in linea retta, raggiunge C. Atzeni a quota 92, poi si collega alla strada Porto Palma-Marina di Arbus nel punto in cui questa devia ad ovest per il suo tratto finale verso Marina di Arbus. Segue detta strada fino a quota 102, in località Mitza Is Concas dove l'abbandona per scendere a quota 28 in località « S'Imperadori » da dove raggiunge, a quota 125, la località « Sa Pada de Stirias » poi la quota 75 dove incontra nuovamente la strada Porto Palma-Marina di Arbus che segue fino ad incontrare lo stagno nell'insenatura detta « Ingroni de S. Antonio ». Da qui piega verso il Nuraghe Frucca e raggiunge in linea retta la quota 96, dopo di che raggiunge il C.le Casti, di qui il Rio Donigala che segue fino ad incontrare nuovamente la strada S. Antonio di Santadi, S. Nicolò di Arcidano e la percorre per il tratto che arriva al confine col comune di S. Nicolò di Arcidano, per poi seguirlo fino allo stagno di Marceddì.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Arbus provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 agosto 1980

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 14 giugno 1976

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 16,30 in seguito ad invito diramato dal soprintendente, con note numeri 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 e 2340 del 1° giugno 1976, per incarico del presidente si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) Vincolo zona litoranea del comune di Arbus;

(*Omissis*).

Il presidente dà la parola al soprintendente che illustra le caratteristiche naturali e ambientali della zona litoranea in comune di Arbus, proponendo alla commissione di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, tale zona. Inoltre ricorda il significato di vincolo paesistico e fa presente che ciò non significa divieto assoluto di costruzione, ma solo che ogni modifica allo stato dei luoghi deve essere approvata dalla soprintendenza ai monumenti.

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti, il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità per l'approvazione del vincolo.

Pertanto a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona litoranea del comune di Arbus delimitata dalla seguente linea:

partendo dall'estremo limite a sud, dove il territorio di Arbus confina con quello di Buggerru, segue il confine fino alla punta Mumollonis (quota 499) e di qui, in linea retta, raggiunge la quota 153 sul sentiero di « S'acqua mava ».

Da qui raggiunge la punta Cannaiga (quota 203) e, ancora, la quota 104 dove raggiunge la curva di livello 100 s.l.m. Questa viene seguita fino a incontrare il Rio Sciopadroxiu da dove si unisce in linea retta alla quota 273 (punta Perdalba) e, di qui, alla quota 109 in località « Bruneu Antiogu Atzeni » da dove prosegue fino alla punta Pisottu (quota 274). Da questa raggiunge la quota 109 dove incontra il « Rio Pisu » per poi raggiungere il « Rio Perremosu » a quota 143, indi la quota 202 nella « Serra Murdegus ». Deviando di nuovo verso nord-ovest in linea retta raggiunge C. Atzeni a quota 92, poi si collega alla strada Porto Palma-Marina di Arbus nel punto in cui questa devia ad ovest per il suo tratto finale verso Marina di Arbus. Segue detta strada fino a quota 102, in località Mitza Is Concas dove l'abbandona per scendere a quota 28 in località « S'Imperadori » da dove raggiunge, a quota 125, la località « Sa Paba de Stirias » poi la quota 75 dove incontra nuovamente la strada Porto Palma-Marina di Arbus che segue fino ad incontrare lo stagno nell'insenatura detta « Ingroni de S. Antonio ». Da qui piega verso il Nuraghe Frucca e raggiunge in linea retta la quota 96, dopo di che raggiunge il C.le Casti, di qui il Rio Donigala che segue fino ad incontrare nuovamente la strada, S. Antonio di Santadi, S. Nicolò di Arcidano e la percorre per il tratto che arriva al confine col comune di S. Nicolò di Arcidano, per poi seguirlo fino allo stagno di Marceddì.

(*Omissis*).

(8607)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Nomina del presidente dell'istituto sperimentale per la zootecnia, in Roma.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con il quale vennero istituiti ventidue istituti sperimentali agrari;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 306, con la quale è stato istituito in Scafati (Salerno) l'istituto sperimentale per il tabacco;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 245, con il quale i ventitre istituti sperimentali sono stati dichiarati necessari ed inseriti nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma, per il quadriennio 16 settembre 1980-15 settembre 1984;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, dalle commissioni permanenti competenti per materia dei due rami del Parlamento;

Decreta:

Il dott. Silvano Marsella è nominato presidente dell'istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma, per il quadriennio 16 settembre 1980-15 settembre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

(8764)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Abilitazione del credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopra citata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda, in data 25 giugno 1980, con la quale il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinare il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività del credito fondiario in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8763)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Nomina del presidente del Banco di Sardegna, in Cagliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente del Banco di Sardegna;

D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 maggio 1980;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente, nelle sedute del 6 agosto 1980 e del 28 agosto 1980;

Decreta:

Il dott. Angelo Solinas è confermato presidente del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8791)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Deroga temporanea all'art. 111 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della predetta legge, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche a favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto l'art. 111 del citato regolamento il quale fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 m entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi o a mano da terra;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1978, concernente l'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Venezia-Chioggia-Rimini e Ravenna;

Esaminati gli studi dell'Istituto di tecnologia della pesca di Ancona, del laboratorio di biologia marina e pesca di Fano e dell'istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università di Trieste;

Considerato che sin dal 1977 il laboratorio centrale di idrobiologia ha espresso parere favorevole alla emanazione di una nuova legislazione che da una parte garantisca una reale tutela delle risorse viventi del mare e dall'altra non usi solo mezzi repressivi che si risolvono spesso in una disincentivazione di un settore già tanto depauperato;

Considerato che il predetto parere pone in luce la necessità di affrontare il problema sulla base di conoscenze precise più applicative che accademiche e, partendo dalla constatazione che in alcuni periodi dell'anno i danni provocati sotto costa non sono superiori a quelli provocati oltre le tre miglia relativamente ai periodi genetici e di primo accrescimento delle forme giovanili, sottolinea che al fine di una azione di tutela delle risorse marine è necessario ricorrere ai periodi di interdizione di pesca entro le tre miglia e con periodi determinati di liberalizzazione della pesca stessa con una regolamentazione dei tempi di pesca e del tonnellaggio;

Considerato che la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa risulta essere stata esercitata negli ultimi decenni in maniera pressocché continuativa nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna in quanto la normativa preesistente al regolamento innanzi citato prevedeva la possibilità di concessioni di permessi per tale tipo di pesca finalizzati alla realizzazione di un aumento produttivo nelle zone ove venivano concessi, purché non comportassero un danno al patrimonio ittico o alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati e che, successivamente alla entrata in vigore del medesimo regolamento, la pesca stessa è stata autorizzata nelle predette zone sulla base del riconoscimento del suo esercizio consuetudinario;

Considerato che i divieti e le limitazioni posti allo esercizio di tale tipo di pesca antecedentemente alla entrata in vigore della vigente disciplina sulla pesca marittima non risulta siano stati posti in relazione a studi ed esperienze condotti in materia, ma bensì sulla base di presunzioni scientifiche non riscontrate sperimentalmente;

Considerato che gli studi sopra menzionati pongono, tra l'altro, in risalto che il divieto posto dallo art. 111 per tutto l'anno risulta eccessivo ed ingiustificato per la protezione del novellame e dei riproduttori e comporta altresì un indiscriminato aumento dello sforzo di pesca nelle zone adiacenti;

Considerato che dagli studi predetti risulta che nel periodo autunno-inverno nelle acque costiere dei compartimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna si hanno importanti concentrazioni di alcune specie adulte di interesse commerciale, generalmente di piccola taglia, che non potrebbero essere catturate con sistemi di pesca diversi da quella a strascico e che contemporaneamente nelle medesime acque non sono presenti quantità significative di giovani di altre specie di interesse commerciale;

Considerato che, sulla base delle predette motivazioni, gli studi in questione, auspicano una regolamentazione di tale tipo di pesca basata sull'adozione dei seguenti criteri:

a) divieto di pesca nel periodo di presenza di forma giovanili di specie e di interesse commerciale;

b) diversificazione degli attrezzi che possono essere usati in relazione alle specie da catturare;

c) effettivo contenimento e diminuzione dello sforzo di pesca da realizzarsi mediante la fissazione di un numero chiuso di navi autorizzate, destinato a ridursi;

Considerato che, come riconosciuto anche a livello scientifico, nei compartimenti in parola l'aspetto biologico della pesca a strascico entro le tre miglia è strettamente connesso a quello sociale in quanto:

a) anteriormente alla disciplina vigente in materia, la pesca in questione era permessa subordinatamente a determinate condizione volte alla tutela del patrimonio ittico;

b) l'esercizio di tale tipo di pesca ha di conseguenza assunto in tali zone, con l'andar del tempo, dimensioni economicamente e socialmente rilevanti;

c) l'eventuale diniego di proroga dell'esercizio di tale tipo di pesca comporterebbe, quindi, una situazione, di crisi nel settore, con gravi ripercussioni a livello economico e sociale per la categoria interessata;

Considerata l'opportunità di adottare criteri particolari per i compartimenti di Trieste e Monfalcone, in relazione alla particolare conformazione geo-politica che limita la zona di pesca riservate alle marinerie locali, data la spartizione delle acque tra Italia e Jugoslavia;

Considerato che le deroghe concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento più volte citato non prevedevano, per quanto riguarda Chioggia, Venezia, Trieste e Monfalcone, limitazioni di tonnellaggio, o di potenza motrice;

Considerata altresì la particolare situazione dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, conseguente alla presenza di una notevole estensione delle acque lagunari che richiede per l'esercizio della pesca di cui trattasi l'uso di un determinato tipo di nave;

Considerata l'attuale opportunità di interdire nelle zone in esame l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici;

Ritenuto pertanto che la finalità di favorire nelle indicate zone dell'Adriatico la migliore utilizzazione delle specie ittiche di normale cattura della pesca a strascico possono essere meglio perseguite regolamentando i tempi e i modi dell'esercizio della pesca in parola, ponendo in essere nel contempo strumenti adeguati per verificare che un troppo intenso sforzo di pesca non danneggi le risorse biologiche del mare;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna è autorizzata dal 20 settembre 1980 al 31 marzo 1981 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa, da una distanza non inferiore a seicento metri dalla battigia, con l'uso di reti composte di maglie aventi aperture non inferiori a 12 mm.

Dal 1° aprile al 20 giugno 1981, la pesca predetta è autorizzata oltre 1,5 miglia dalla costa per quanto ri-

guarda Rimini e Ravenna e oltre 1 miglio dalla costa per Venezia e Chioggia, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi fino a 10 t.s.l. e potenza motrice effettiva fino a 250 HP, nei compartimenti di Rimini e Ravenna. Con navi aventi potenza motrice effettiva fino a 250 HP in quelli di Venezia e Chioggia.

Art. 2.

Nei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone è autorizzata la pesca a strascico oltre 1,5 miglia dalla costa dal 20 ottobre 1980 al 31 marzo 1981 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 mm e dal 1° aprile al 30 giugno 1981 con reti composte da maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm.

Art. 3.

I capi dei compartimenti marittimi interessati, dovranno regolare con apposite ordinanze tutte le particolarità non previste dal presente decreto concernenti gli attrezzi, le zone e i modi di esercizio della pesca stessa, previo assenso di merito del Ministro della marina mercantile e sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Art. 4.

Possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia unicamente le navi iscritte nei compartimenti previsti dal presente decreto che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, siano in esercizio e munite del permesso per la pesca a strascico ovvero risultino in costruzione dal relativo registro. Detta autorizzazione deve essere annotata sul permesso di pesca.

Art. 5.

I proprietari o gli armatori delle navi che intendono esercitare la pesca di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono chiedere ed ottenere entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, particolare autorizzazione del capo del compartimento in cui le navi sono immatricolate.

L'autorizzazione è rilasciata soltanto alle navi di cui all'art. 4 del presente decreto, purché iscritte nei rispettivi compartimenti.

Fermo restando il numero delle navi che possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa, determinato in ciascun compartimento, ai sensi degli articoli precedenti, il capo del compartimento rilascia nuove autorizzazioni soltanto in caso di sostituzione di navi perdute per naufragio.

La validità dell'autorizzazione è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato l'autorizzazione stessa e al compartimento confinante purché sia previsto dal presente decreto.

Nelle acque dei compartimenti di Trieste e Monfalcone sono ammesse soltanto navi iscritte nei due compartimenti e, nei limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2, le navi della marineria di Caorle iscritte nel compartimento di Venezia che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 6.

Le navi autorizzate devono portare su entrambi i lati dello scafo un contrassegno ben visibile da determinarsi per ciascun compartimento.

Art. 7.

Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa.

Art. 8.

Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata devono trasmettere alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione entro il giorno 10 di ciascun mese i dati concernenti le quantità giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con la indicazione delle quantità delle specie più importanti e quelli relativi al numero delle giornate di pesca.

La mancata trasmissione dei dati comporta la revoca dell'autorizzazione. Copia dei dati mensili deve essere trasmessa tempestivamente dalle capitanerie di porto competenti agli Istituti scientifici citati nelle premesse.

Art. 9.

Ciascun compartimento deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 31 luglio 1981 una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca la quantità complessiva del pescato, con l'indicazione delle quantità delle specie più importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca.

Copia della relazione deve essere inviata agli istituti scientifici di cui alle premesse.

Art. 10.

Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non dovranno essere recati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca.

E' abrogato il decreto ministeriale 4 marzo 1978 citato nelle premesse.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NONNE

(8789)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1692/80 della commissione del 30 giugno 1980 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Taiwan;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli indumenti esterni a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti su una faccia di materie plastiche artificali; cappotti e giacche, tagliate e cucite, giacche a vento, giubotti o simili, vestiti completi da sci, altri indumenti esterni a maglia (v.d. 6005 codici statistici 040, da 760 a 790, 810, 850 da 880 a 920), originari di Taiwan è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(8792)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Nomina dei componenti il consiglio generale del Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1980) concernente la composizione e le modalità di nomina del consiglio generale dell'Istituto;

Visto in particolare l'art. 8, ultimo comma, di tale statuto, il quale dispone che, in sede di prima applicazione della normativa, in mancanza delle designazioni di competenza degli enti interessati vi provvede autonomamente il Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1980, con il quale è stato nominato il presidente del Banco nella persona del dott. Rinaldo Ossola;

Considerato che, per avvenuta scadenza del mandato, occorre ora provvedere al rinnovo dei membri del consiglio generale del Banco di Napoli;

Viste le terne proposte dagli enti interessati tra cui scegliere i rappresentanti degli enti medesimi da chiamare a far parte del consiglio generale del Banco di Napoli e considerato che le regioni Calabria, Puglia e Sardegna non hanno comunicato nel termine previsto le terne di nomi di competenza, per cui nei confronti di queste ultime si rende applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 dello statuto dell'istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale ha espresso il suo parere nella riunione del 17 settembre 1980;

Decreta:

Il consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è composto oltre che dal presidente nominato con il decreto del 9 aprile 1980 citato nelle premesse, dai seguenti signori:

a) *Indicati dal Ministro del tesoro*:

Lo Cicero prof. Massimo;
Picella prof. Raffaele;
Savignano prof. Aristide;
Scaglione avv. Nicola;
Spagnuolo Vigorita prof. Vincenzo.

b) *Sindaci dei comuni di Napoli e di Bari.*

c) *Rappresentanti delle regioni meridionali, esclusa la Sicilia*:

per la regione Abruzzo:
Calella prof. Sebastiano;
Mauro prof. Giuseppe;
Memmo prof. Francesco Paolo;

per la regione Basilicata:
De Florio on. avv. Simone;
Padula cav. lav. geom. Giuseppe;
Santangelo dott. Franco;

per la regione Campania:
Del Balzo Di Presenzano dott. Gennaro;
Ilio prof. Daniele;
Torino comm. avv. Luigi;

per la regione Molise:
De Camillis comm. Claudio Mario;
Luciano avv. Antonio;
Nuvoli prof. Paolo;

nonchè, nominati in base all'ultimo comma dell'art. 8 dello statuto:

per la regione Calabria:
Di Francia dott. Oreste;
D'Urso dott. Michelangelo;
Lavoria dott. Raffaele;

per la regione Puglia:

Barbagiovanni dott. Cesare;
Manzari dott. Michele;
Rossitto dott. Vincenzino;

per la regione Sardegna:

Clemente dott. Berardo;
Dessolis dott. Gonario;
Paolillo dott. Mario.

d) *Rappresentanti per ciascuna provincia dove il Banco di Napoli opera con proprie filiali*:

Alessandria, Castellani comm. ing. Attilio;
Ancona, Ferranti comm. dott. Franco;
Asti, Borello cav. gr. cr. geom. Giovanni;
Ascoli Piceno, Meletti comm. dott. Silviano;
Avellino, Juliani Giacomo;
Bari, Brunetti avv. Gianfranco;
Benevento, De Nigris dott. Vittorio;
Bergamo, Belotti on. Giuseppe;
Bologna, Lenzi Giancarlo;
Bolzano, Spagnolli gr. uff. Luigi;
Brescia, Bronzin dott. Angelo Lucio;
Brindisi, Arina gr. uff. dott. Francesco;
Cagliari, Usai avv. Sandro;
Campobasso, Pasquale Mario;
Caserta, Maggiò cav. lav. Giovanni Francesco;
Catanzaro, Senese on. Antonino;
Chieti, Millemaci prof. Vincenzo;
Cosenza, Azzimmaturo Michele;
Ferrara, Tosi comm. dott. Umberto;
Firenze, Folonari dott. Ambrogio;
Foggia, Rosa Rosa comm. Domenico;
Frosinone, Papetti Mario;
Genova, Facchini comm. geom. Silvio;
Isernia, Testa ing. Domenico;
L'Aquila, Rebecchi cav. lav. Enzo;
La Spezia, Ferrazzi dott. Franco;
Latina, Lucchetti avv. Ezio;
Lecce, Barbano dott. Giuseppe;
Livorno, Boroni avv. Pierluigi;
Lucca, Baccelli geom. Piero Luigi;
Matera, Tosto rag. Angelo Raffaele;
Milano, Protto ing. Giancarlo;
Napoli, Grimaldi dott. Ugo;
Nuoro, Corda rag. Elettrio;
Oristano, Abis avv. Sergio;
Padova, Volpato cav. gr. cr. prof. Mario;
Perugia, Buitoni comm. dott. Bruno;
Pescara, Ferri dott. Gilberto;
Potenza, Lopomo Antonio;
Reggio Calabria, Versace dott. Agostino;
Reggio Emilia, Nazzari rag. Angelo;
Roma, Vespasiani gr. uff. dott. Roberto;
Salerno, Amato dott. Giuseppe;
Sassari, Idda prof. Lorenzo;
Savona, Aonzo dott. Mattia;
Taranto, Madaro dott. Francesco;
Teramo, De Dominicis on. Pietro;
Terni, Alcini avv. Angelo;
Torino, Zattoni dott. Liberto;
Treviso, Carpené cav. lav. dott. Antonio;
Trieste, De Riù dott. Raffaele;
Varese, Artioli comm. Vito;
Venezia, Battiston cav. uff. dott. Giovanni;
Verona, Bissaro comm. Vittorio.

I componenti il consiglio generale rimarranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8790)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2299/80 della commissione, del 2 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2300/80 della commissione, del 2 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2301/80 della commissione, del 2 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 232 *del* 3 *settembre* 1980.

(222/C)

Regolamento (CEE) n. 2302/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2303/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2304/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2305/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2306/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 2307/80 della commissione, del 3 settembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 604/71 che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2308/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 3136/78 relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2309/80 della commissione, del 3 settembre 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2310/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che, per le campagne vitivinicole 1980-81 e 1981-82, stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrate rettificato.

Regolamento (CEE) n. 2311/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa, per la campagna viticola 1980-81, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, nonchè l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2312/80 della commissione, del 3 settembre 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle domande di approvazione di contratti di consegna.

Regolamento (CEE) n. 2313/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa le modalità e le condizioni di concessione dei premi di abbandono temporaneo e di rinuncia al reimpianto nel settore della viticoltura.

Regolamento (CEE) n. 2314/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2315/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che sottopone a limitazione quantitativa le importazione nel Regno Unito di reggiseni e bustini, tessuti o a maglia, categoria 31, originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2316/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2317/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2318/80 della commissione, del 3 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 233 *del* 4 *settembre* 1980.

(223/C)

Regolamento (CEE) n. 2319/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2320/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2321/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2322/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2323/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2324/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 2325/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 2326/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 2012/80, che stabilisce le condizioni particolari della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2327/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2328/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Perù sul commercio dei tessili.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2264/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili alla esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 227 del 29 agosto 1980).

Pubblicati nel n. L 234 *del* 5 *settembre* 1980.

(224/C)

Regolamento (CEE) n. 2329/80 della commissione, del 5 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2330/80 della commissione, del 5 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2331/80 della commissione, del 5 settembre 1980, concernente i titoli di esportazione di carni bovine destinate alla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2332/80 della commissione, del 5 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2188/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 216 del 18 agosto 1980)

Pubblicati nel n. L 235 *del* 6 *settembre* 1980.

(225/C)

Regolamento (CEE) n. 2333/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2334/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2335/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 2336/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, che accorda per la campagna 1980-81 la facoltà di recedere dai contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Regolamento (CEE) n. 2337/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico, della sottovoce 29.16 A IV a) della tariffa doganale comune, originario dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2338/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2339/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 818/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia.

Regolamento (CEE) n. 2340/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2341/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2342/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2343/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Guinea-Bissau a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2344/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica delle Filippine a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2345/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 236 *del* 9 *settembre* 1980.

(226/C)

Regolamento (CEE) n. 2346/80 della commissione, del 9 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2347/80 della commissione, del 9 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2348/80 della commissione, del 9 settembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2192/80 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 2349/80 delal commissione, del 9 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 237 *del* 10 *settembre* 1980.

(227/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 8 agosto 1980. Approvazione di un programma straordinario di interventi di cui all'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146, che demanda a questo Comitato l'approvazione di un programma straordinario di interventi, per l'importo complessivo di 1.500 miliardi di lire, finalizzato ai seguenti obiettivi:

completamento funzionale e attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincoli di competenza, sino alla scadenza della legge n. 183, della Cassa per il Mezzogiorno;

finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno;

completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno;

opere per la difesa del suolo, in particolare per la sistemazione di bacini idrografici;

valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno;

Vista la proposta di programma trasmessa dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 1220 del 4 agosto 1980;

Ritenuto che gli interventi da attuarsi in tema di viabilità debbono essere prioritariamente indirizzati al completamento funzionale e all'adeguamento di tronchi di strade già realizzate, nonché all'esecuzione di opere di interconnessione in corrispondenza delle aree urbane, di opere di completamento di alcune infrastrutture viarie di prevalente interesse regionale ed interregionale, nonché di opere di allacciamento e di *interconnessione con la viabilità esistente;*

Ritenuto di riservare, sulla somma da ripartire tra le varie regioni meridionali per il finanziamento dei programmi di sviluppo, una quota maggiore alla regione Calabria in considerazione della particolare situazione economica e sociale di quella regione;

Considerato che per la completa realizzazione dei programmi a suo tempo approvati dal CIPE per la costruzione di case a caratteristiche popolari per l'alloggio di lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale è stato indicato l'importo complessivo di 230 miliardi di lire;

Ritenuto che gli interventi di valorizzazione turistico-ambientale relativi ai parchi e alle aree aventi valore ambientale debbono essere attuati nelle zone indicate nell'ordine del giorno presentato al Senato nel corso della discussione sulla legge finanziaria *nonché, in adesione alle richieste presentate dal* comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, in altri parchi indicati dallo stesso comitato;

Ritenuta l'opportunità di concentrare gli interventi da attuarsi per la costruzione di opere di difesa del suolo e per la sistemazione di bacini idrografici nella sola regione Calabria;

Acquisito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Lo stanziamento di 1.500 miliardi di lire di cui all'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146, citata in premessa, è ripartito come segue:

Viabilità - opere di completamento	693.000.000.000	
Viabilità - opere di adeguamento	305.000.000.000	
		998.000.000.000
Case per lavoratori		230.000.000.000
Finanziamento programmi regionali di sviluppo		90.000.000.000
Parchi ed aree aventi valore di bene ambientale		150.000.000.000
Opere di difesa del suolo		32.000.000.000
Totale		1.500.000.000.000

La somma di 90 miliardi di lire destinata al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni meridionali è ripartita, tra le regioni stesse, come segue:

	Milioni di lire
Calabria	32.000
Marche	552
Lazio	3.422
Abruzzo	5.278
Molise	4.118
Campania	11.716
Puglia	9.366
Basilicata	5.394
Sicilia	11.716
Sardegna	6.438

La somma di 150 miliardi di lire da utilizzare per interventi *in parchi ed aree aventi valore di bene ambientale è così* ripartita:

Pollino	L. 40.000.000.000
Poro	» 5.000.000.000
Serre (Calabria e Basilicata)	» 5.000.000.000
Lesina e Varano (Puglia)	» 5.000.000.000
Stagni della Sardegna	» 40.000.000.000
Parco dei Peloritani (Sicilia)	» 25.000.000.000
Parco Nazionale Abruzzo	» 10.000.000.000
Parco di Sirente (Abruzzo)	» 5.000.000.000
Parco Vesuvio (Campania)	» 10.000.000.000
Parco S. Pietro Avellano (Molise)	» 5.000.000.000
	L. 150.000.000.000

Gli interventi per la difesa del suolo ed in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici, per una spesa complessiva di 32 miliardi di lire, saranno concentrati nella regione Calabria.

Le somme di 693 miliardi di lire per opere di completamento della viabilità e di 305 miliardi di lire per opere di adeguamento della viabilità, nonché di 230 miliardi di lire per il completamento dei programmi di costruzione delle case per lavoratori sono ripartite tra i vari interventi rispettivamente secondo quanto indicato negli allegati *A*), *B*) e *C*) che fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

ALLEGATO *A*

Regione	Progetto	Importi in milioni
Marche	Tangenziale di Ascoli Piceno. Saldatura tronchi in esecuzione	8.500
Lazio	Strada Rieti-Torano. Lotti: Rieti - Roccaranieri - Gamagna - Colleviati - Colleviati - Torano	81.000

Regione	Progetto	Importi in milioni
Abruzzo	Strada Valle del Sangro. Tronco da Villa S. Maria Scalo a Civitaluparella Scalo. Tronco da Civitaluparella a Gamberale	90.000
	Collegamento strada statale n. 17 per Roccaraso. Eventuale collegamento in alternativa per Pennadomo. Svincolo di Colle di Mezzo. Completamento Campo Felice - strada statale Rocca di Cambio - Rocca di Mezzo	8.000
Molise	Strada Campobasso-Valbiferno. Svincolo di Ripalimosani	1.800
	Strada Castel di Sangro-Isernia . . .	60.000
Campania	Tangenziale Ovest di Benevento: penetrazione abitato	7.000
	Completamento asta penetrazione di Napoli	22.000
	Collegamento asta di supporto industriale alle strade statali n. 87 e n. 265 . . .	6.000
	Completamento collegamento via Argine. Sistema autostradale di Napoli . .	18.000
	Completamento tratti supporto industriale Villa Literno-strada statale n. 7/bis .	25.000
Puglia	Direttrice Bradanica: integrazione dei tronchi viari già costruiti e connessione con la viabilità esistente . .	64.500
Basilicata	Direttrice Bradanica: integrazione dei tronchi viari già costruiti e connessione con la viabilità esistente. Completamento strada fondo valle Sauro	77.500
Calabria	Completamento itinerario Ionio-Tirreno (Locride-lotti A, B e C) mediante sistemazione tratto terminale strada statale n. 281 per 3 km	6.000
	Completamento strada delle Terme e variante di Guardia Piemontese (strada statale n. 18)	28.000
Sicilia	Tangenziale di Catania: saldatura con la A-18	60.000
	Completamento strada Ragusa-Catania: tronco dalla strada statale n. 194 alla strada statale n. 114	20.000
Sardegna	Completamento circonvallazione di Nuoro a servizio della strada statale n. 129 . .	12.000
	Strada a scorrimento veloce Nuoro-Mamoiada-Piraonni-Lanusei	100.000
	Allacciamento porto di Olbia alla viabilità esterna: tronco urbano di penetrazione	5.700

RIEPILOGO

Regione	Importi in milioni
Marche (provincia di Ascoli Piceno) . . .	8.500
Lazio	81.000
Abruzzo	90.000
Molise	61.800
Campania	78.000
Puglia	64.500
Basilicata	77.500
Calabria	34.000
Sicilia	80.000
Sardegna	117.700
Totale . .	693.000

ALLEGATO *B*

Regione	Denominazione della strada	Importi in milioni
Marche	Allacciamento di Ascoli Piceno e del suo nucleo industriale all'autostrada A-14 ed alla strada statale n. 16, stralcio dal km 1 + 200 al km 24 + 829	5.000
	Variante alla strada provinciale « di Forca Canapine » dalla strada statale n. 4 « Salaria » al confine della provincia di Perugia nella Conca di Norcia:	
	lotto 1°: dal km 0 + 000 (innesto strada statale n. 4) al km 2 + 975	2.000
Lazio	Variante alla strada statale n. 4 « via Salaria »:	
	tronco: bivio Accumuli-bivio Scai . .	1.400
	Strada Latina-Terracina: dalla strada statale n. 148 « Pontina » alla strada statale n. 7 « via Appia »	4.300
	Variante di Prossedi alla strada statale n. 156 « dei Monti Lepini » .	1.450
	Sora-Atina-Cassino:	
	tratto: Ponte Melfa-S. Elia	2.250
	Strada dalla strada statale n. 82 « della Valle del Liri » presso Sora alla strada statale n. 509 « Forca d'Acero » in località Colle Telugno . . .	2.150
	Attraversamento di Formia tra la strada statale n. 7 dir. B « via Appia » e la strada statale n. 7 (inizio variante Formia-Garigliano)	2.450
Abruzzo	Strada Chieti-Val Pescara . . .	3.000
	Strada statale variante Fondo Valle Sangro:	
	tronco: innesto strada statale n. 16-innesto strada statale n. 154 presso Piane d'Archi	6.500
	tronco: Ateleta confine compartimentale	6.500
	Valle Alento:	
	tronco: innesto strada statale n. 152 presso Francavilla-svincolo Ripa Teatina	2.000
	tronco: svincolo Ripa Teatina-Bucchianico	7.000
	Valle del Trigno:	
	tratto di competenza compartimentale dall'innesto sulla strada statale n. 16 presso S. Salvo al bivio per S. Giovanni Lipiani	6.700
	asse attrezzato Val Pescara . .	2.000
Molise	Fondo Valle del Biferno:	
	da Boiano alla strada statale n. 87 presso Termoli	10.500
	allacciamento di Campobasso alla strada statale variante Fondo Valle Biferno	600
	bretella di collegamento tra la strada statale variante Fondo Valle Biferno ed il tronco in comune tra le strade statali numeri 17 e 87	250
	Strada statale variante Fondo Valle Tammaro:	
	tronco: dal bivio di Campochiaro al quadrivio di Guardiaregia e raccordo per Campobasso . . . . ; tronco: dal quadrivio di Guardiaregia al confine compartimentale	500
	Strada statale variante Fondo Valle Sangro: tratto di competenza compartimentale	800

Regione	Denominazione della strada	Importi in milioni
Puglia	Variante di Volturara Appula lungo la strada statale n. 17 .	9.700
	Allacciamento del Gargano all'autostrada A-14 dal casello di Poggio Imperiale a Rodi Garganico sulla strada statale n. 89	9.200
	Mediana del Salento da Squinzano a Maglie: tronco: Maglie-svincolo Lago Rosso .	6.800
	Foggia-Candela-Ofanto: tronco: svincolo di Leonessa-Ponte Cervaro	6.000
	Itinerario Bradanico-Salentino: tronco: strada statale n. 7-Grottaglie .	4.700
	Strada dal Mar Piccolo a Taranto	7.400
	Diramazione per il Porto Nasisi-Dogana	3.300
	Variante esterna agli abitati di Noicattaro e Rutigliano . .	2.200
Campania	Fondo Valle Tammaro: dalla strada statale n. 87 presso Sassinoro alle strade statali numeri 88 e 372 presso Benevento . .	4.000
	Tangenziale esterna di Napoli dalla strada statale n. 7/IV presso Lago Patria alla autostrada A-2 e alla strada statale numero 7/bis presso Lufrano .	7.500
	Sistema viario di raccordo del porto di Napoli alle autostrade A-2 e A-3 ed alle aree industriali di Napoli e Caserta . .	
	Raccordo del porto di Napoli alle A- ed A-3	1.000
	Perimetrale a servizio dell'Alfa Sud . .	200
	Strada della Valle dell'Ofanto:	
	dal Ponte Porcile sulla strada statale n. 7 alla strada statale n. 401 presso lo scalo di Calitri:	
	1° tronco: da Ponte Porcile (km 368 della strada statale n. 7) alla strada statale n. 91 .	2.000
	2° tronco: dalla strada statale n. 414 allo Scalo di Calitri . .	
	dalla Valle dell'Ofanto alla strada statale n. 400-Strada Lioni-Scalo Nusco-Volturara-Parolise-strada statale n. 400 presso Avellino:	
	variante esterna di Lioni . .	4.000
	Caianello-Telese .	6.000
	Circonvallazione di Salerno . .	500
Basilicata	Ferrandina-Matera . .	25.000
	Raccordo autostradale Sicignano Scalo-Potenza . . .	12.000
	Strada di Fondo Valle Noce .	30.000
	Strada Fondo Valle Sinni: tratto: Pecorone-Latronico-Ponte Sinni	4.000
	Strada Fondo Valle Agri: tronco: svincolo di Atena-innesto strada statale n. 103 .	5.000
	Strada Potenza-Malfi-Ofanto: tronco: Melfi-Ofanto . .	7.500
	Ofantina: tronco: da Leonessa ad Aquilonia . .	4.000
	Itinerario Bradanico-Salentino: tronchi già eseguiti	9.000
Calabria	Tangenziale di Reggio Calabria dal termine dell'autostrada A-3 (S. Caterina) alla nuova strada statale n. 106 .	4.000
	Allacciamento della strada statale n. 106 presso Sibari all'autostrada A-3 svincolo Sibari-Spezzano in variante alla strada statale n. 534	8.000
	Strada delle Terme: dalla strada statale n. 283 alla strada statale n. 553 (bivio della Mattina) e allo svincolo di Spezzano Terme sulla A-3 e da qui alla strada statale n. 19 e alla strada statale n. 534: tronco: dallo svincolo sulla A-3 all'innesto (presso Doria) della strada statale n. 534	7.000
Sicilia	Strada statale variante Palermo-Sciacca: tratto: Ponte Pernice-Portella Misilbesi	30.000
Sardegna	Sassari-Tempio Olbia: tratto: Ploaghe-San Rocco (Scala Ruia)	10.000
	Olbia-Monti-Sassari: tratto: Olbia-Monti . .	6.000
	Tangenziale di Olbia in variante alla strada statale n. 125: lotto 1°: allacciamento del porto alla viabilità esterna	2.000

RIEPILOGO

Regione	Importi in milioni
Marche (provincia di Ascoli Piceno)	7.000
Lazio	14.000
Abruzzo	33.700
Molise	12.650
Puglia	49.300
Campania	25.200
Basilicata	96.500
Calabria	19.000
Sicilia	30.000
Sardegna	18.000
Totale . . .	305.350

ALLEGATO C

SETTORE CASE PER LAVORATORI

INIZIATIVE DA FINANZIARE A COMPLETAMENTO PROGRAMMI CIPE
(milioni di contributo)

Regione	Importo
Lazio	27.962
Abruzzo	23.630
Molise	4.727
Campania	42.928
Puglia	31.901
Basilicata	15.359
Calabria	28.356
Sicilia	37.809
Sardegna	17.328
Totale . . .	230.000

REGIONE LAZIO

	Importo
Agglomerato di Cassino-Pontecorvo:	
Consorzio « IACAL » di Cassino (Frosinone)	1.181
Coop. edil. « Consorzio Co.Ce.A. »	1.181
Coop. « La Casa in cooperativa » di Cassino (Frosinone)	1.181
Coop. « Fabreteria Vetus » di Cassino (Frosinone)	1.181
Agglomerato di Frosinone:	
S.p.a. Fiat case sud di Frosinone	1.576
Coop. edil. « Consorzio IACAL » di Frosinone	2.758
Coop. edil. « Laura » di Frosinone	1.181
Coop. edil. « Fabreteria Vetus » di Ceccano (Frosinone)	2.758
Cons. prov. coop. edil. « Cassino I » di Cassino (Frosinone)	1.181
Agglomerato di Latina Scalo:	
S.p.a. Bristol di Sermoneta (Latina)	945
Coop. edil. Pestello I di Sermoneta (Latina)	945
Coop. edil. « Consorzio IACAL » di Aprilia (Latina)	945
Coop. edil. « Consorzio Co.Ce.A. »	945
Coop. edil. « Enotria II » di Sermoneta (Latina)	945
Agglomerato di Gaeta-Formia:	
S.p.a. Ginori di Gaeta (Latina)	3.151
S.p.a. Cavel di Formia (Latina)	1.576
Agglomerato di Mazzocchio:	
S.p.a. Liquigas	3.151
Agglomerato di Rieti-Cittaducale:	
Coop. edil. « Progresso ed ecologia »	1.181
Totale regione	27.962

REGIONE ABRUZZO

	Importo
Agglomerato di S. Salvo:	
Coop. edil. « Pedemontana 75 » di S. Salvo (Chieti)	1.969
Coop. ACLI « Pendolari Vasto S. Salvo » di S. Salvo (Chieti)	2.758
Agglomerato di Sulmona:	
S.p.a. Fiat case sud di Sulmona (L'Aquila)	3.151
Agglomerato di Chieti-Pescara:	
Coop. edil. « Pedemontana 75 » di Chieti	1.969
Coop. edil. « Val Pescara » di Chieti	3.938
Ente nazionale idrocarburi	1.969
Coop. edil. « Val Pescara I » di Pescara	1.181
Coop. edil. « La Soluzione » di Bussi (Pescara)	1.968
Agglomerato di Bazzano Sassa:	
I.A.C.T. di L'Aquila	1.024
Coop. edil. « Aquila 2000 » di L'Aquila	1.655
Coop. edil. « Cooper casa » di L'Aquila	1.024
Coop. edil. « Consorzio aquilano » di L'Aquila	1.024
Totale regione	23.630

REGIONE MOLISE

	Importo
Agglomerato di Rivolta del Re:	
S.p.a. Fiat case sud di Larino (Campobasso)	789
Coop. edil. « La Pendolare » di Ururi (Campobasso)	1.181
Coop. edil. « Achille Grandi »	1.181
Coop. edil. « Difesa Grande » di Termoli (Campobasso)	1.576
Totale regione	4.727

REGIONE CAMPANIA

	Importo
Agglomerato di Pomigliano d'Arco:	
Coop. edil. « I.D.A.S. » di S. Anastasia (Napoli)	473
Coop. edil. « A. Gramsci » di Marigliano (Napoli)	315
Coop. edil. « Tommaso Esposito » di Acerra (Napoli)	315
Coop. edil. « Proletaria » di Boscoreale (Napoli)	315
Coop. edil. « Reg. Campania 286 » di Pollena Trocchia (Napoli)	315
Coop. edil. « Reg. Campania 142 » di Grumo Nevano (Napoli)	396
Coop. edil. « Reg. Campania 29 » di Mugnano (Napoli)	315
Coop. edil. « Parco degli amici » di Pomigliano	315
Coop. edil. « La Comune » di Pomigliano (Napoli)	1.261
Coop. edil. « Cons. I.R.E.C. »	1.181
Coop. edil. « Aziendale Alfa Romeo »	945
Coop. edil. « CELT » di S. Anastasia (Napoli)	1.181
Coop. edil. « ACLI S. Angelo » di Afragola (Napoli)	945
Coop. edil. « Cons. CERL » di Pollena Trocchia (Napoli)	1.181
Agglomerato di Marcianise:	
S.p.a. Olivetti di Marcianise (Caserta)	1.969
Coop. edil. « Rosa Rossa » di S. Maria C. V. (Caserta)	1.576
Coop. edil. « Italia » di Maddaloni (Caserta)	393
Coop. edil. « Cons. I.R.E.C. » di Marcianise	393
Coop. edil. « Parco dei fiori » di Marcianise	1.576
Agglomerato di Pianodardine:	
Coop. edil. « Aquilone » di Avellino	630
Coop. edil. « Cons. I.R.E.C. » di Avellino	1.261
Coop. edil. « Reg. Campania 263 »	1.261
Agglomerato di Giugliano:	
Coop. edil. « Edil. Mugnano » di Mugnano (Napoli)	1.181
Coop. edil. « Cons. I.R.E.C. »	1.181
Coop. edil. « Reg. Campania 265 » di Marano (Napoli)	1.181
Ditta da definire	1.181
Agglomerato di Acerra:	
S.p.a. Montefibre	2.363
Coop. edil. « Cons. Concab » di Acerra (Napoli)	1.969
Coop. edil. « Cons. I.R.E.C. »	2.758
Coop. edil. « Reg. Campania 258 »	1.576
Coop. edil. « Cons. Co.Ce.A. »	1.576
Agglomerato di Aversa Nord:	
S.p.a. Indesit	945
Coop. edil. « Cons. Concab »	945
Coop. edil. « Cons. Co.Ce.A. »	945
Coop. edil. « Vitrum » di Aversa (Napoli)	945
Coop. edil. « Cons. Irec »	945
Agglomerato di Caserta Sud:	
S.p.a. Cementir di Maddaloni (Caserta)	945
Coop. edil. « Cons. Concab »	945
Coop. edil. « Domus Sedula » di Maddaloni (Caserta)	945
Coop. edil. « Cons. Co.Ce.A. » di Maddaloni (Caserta)	945
Coop. edil. « Cons. I.R.E.C. » di Maddaloni (Caserta)	945
Totale regione	42.928

REGIONE PUGLIA

	Importo
Agglomerato di Taranto:	
Coop. edil. « Giulio Pastore »	1.576
Agglomerato di Bari-Modugno:	
S.p.a. EFIM di Bari (tramite S.p.a. Sigma)	12.602
Coop. edil. « ACLI casa » di Bari	2.363
Coop. edil. « Monviso 75 » di Bari	1.181

	Importo
Agglomerato di Incoronata:	
S.p.a. Fiat case sud di Foggia	3.151
Agglomerato di Brindisi:	
S.p.a. Montedison di Brindisi	6.302
Agglomerato di Lecce:	
S.p.a. Fiat case sud di Surbo (Lecce)	4.726
Totale regione	31.901

REGIONE BASILICATA

	Importo
Agglomerato di Tito:	
I.A.C.P. di Potenza	790
Coop. edil. ACLI « Canto nuovo » di Potenza	1.181
Coop. edil. « Vienna 74 » di Potenza	1.576
Coop. edil. « Tonale » di Potenza	1.181
Coop. edil. « I Maggio » di Potenza	1.181
Agglomerato Zona Melfese:	
I.A.C.P. di Rionero, Rapolla, Barile e Lavello (Potenza)	4.726
Agglomerato di Ferrandina:	
S.p.a. Liquichimica Ferrandina	1.181
Coop. edil. « Cons. Clucab »	1.181
Coop. edil. « Villa Timmari » di Matera	1.181
Coop. edil. « San Gottardo » di Ferrandina (Matera)	1.181
Totale regione	15.359

REGIONE CALABRIA

	Importo
Agglomerato di Crotone:	
Coop. edil. « La Unitaria » di Crotone (Catanzaro)	396
Coop. edil. « Lavoratori Montedison » di Crotone (Catanzaro)	396
Coop. edil. « Studium »	1.181
Coop. edil. « Co.Pa.Ca. » di Crotone (Catanzaro)	1.969
Agglomerato di Saline:	
S.p.a. Liquichimica Biosintesi	1.969
Coop. edil. « Casa » di Reggio Calabria	5.117
Coop. edil. « Pro Domo Nostra »	1.576
Agglomerato di Cammarata di Castrovillari:	
Coop. edil. « Pollino » di Castrovillari (Cosenza)	3.151
Agglomerato di Porto Salvo:	
Ente nazionale idrocarburi	1.181
Coop. edil. « Miramare »	1.181
Coop. edil. « La Salvezza »	1.181
Coop. edil. « A. De Gasperi »	1.181
Agglomerato di Marina di Maida:	
Coop. edil. « La Gioia »	3.151
Coop. edil. « G. Marconi » di Lamezia Terme (Catanzaro)	2.363
Coop. edil. « Co.Ce.A. »	2.363
Totale regione	28.356

REGIONE SICILIA

	Importo
Agglomerato di Termini Imerese:	
S.p.a. Fiat case sud di Trabia (Palermo)	6.302
Agglomerato di Catania:	
Coop. edil. « Risveglio » di Catania	5.040
Coop. edil. « Altair »	1.576
Coop. edil. « La buona sorte »	1.260
Agglomerato di Gela:	
S.p.a. E.N.I.-EGAM	4.726
Agglomerato di Priolo:	
S.p.a. Montedison di Augusta	4.726
Coop. edil. « Parioli »	1.576
Coop. edil. « Scala Greca »	1.576
Coop. edil. « Florida »	1.576
Agglomerato di Carini:	
Coop. edil. « Cirs casa 22 »	2.363
Coop. edil. « Aprilia »	2.758
Coop. edil. « Esmeralda »	1.181
Coop. edil. « Sicilia casa »	1.968
Coop. edil. « Carini 2000 »	1.181
Totale regione	37.809

REGIONE SARDEGNA

	Importo
Agglomerato di Porto Torres:	
Coop. edil. « La Scogliera » di Porto Torres (Sassari)	2.363
Coop. edil. « Porto Torres »	2.363
Agglomerato di Portovesme:	
S.p.a. Alsar-Eurallumina	4.726
Agglomerato di Cagliari:	
Ditta da definire	1.181
Coop. edil. « Casa mia »	1.181
Coop. edil. « Cons. Co.Ce.A. »	1.181
Coop. edil. « 10 Ottobre » di Cagliari	1.181
Coop. edil. « Cons. Kennedy »	1.576
Coop. edil. « Habit Coop. Sardegna »	1.576
Totale regione	17.328

(8730)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia ostetrica e ginecologica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica neurologica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
fisiologia della politica;
medicina legale e delle assicurazioni;
diritto ecclesiastico.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze politiche:
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica urologica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Facoltà di agraria:
genetica agraria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8875)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 23 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	860,55	860,55	860,70	860,55	860,50	860,50	860,45	860,55	860,55	860,55
Dollaro canadese	740 —	740 —	740,50	740 —	739,95	740 —	739,75	740 —	740 —	740 —
Marco germanico	474,41	474,41	474,30	474,41	474,30	474,40	474,25	474,41	474,41	474,40
Fiorino olandese	436,83	436,83	436,50	436,83	436,40	436,80	436,80	436,83	436,83	436,80
Franco belga	29,585	29,585	29,56	29,585	29,50	29,55	29,564	29,585	29,585	29,58
Franco francese	204,62	204,62	204,50	204,62	204,35	204,60	204,60	204,62	204,62	204,60
Lira sterlina	2066,50	2066,50	2071 —	2066,50	2069 —	2066,45	2065,40	2066,50	2066,50	2066,50
Lira irlandese	1786 —	1786 —	1786 —	1786 —	1784 —	—	1786,90	1786 —	1786 —	—
Corona danese	153,45	153,45	153,25	153,45	153,30	153,40	153,50	153,45	153,45	153,45
Corona norvegese	176,87	176,87	176,70	176,87	176,70	176,55	176,70	176,87	176,87	176,85
Corona svedese	206,47	206,47	206,20	206,47	206,30	206,45	206,46	206,47	206,47	206,45
Franco svizzero	518,42	518,42	517,75	518,42	518 —	518,40	518,40	518,42	518,42	518,40
Scellino austriaco	67,103	67,103	67,05	67,103	67 —	67,10	67,115	67,103	67,103	67,10
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,17	17,10	17 —	17,10	17,20	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	11,683	11,683	11,68	11,683	11,65	11,65	11,69	11,683	11,683	11,69
Yen giapponese	3,967	3,967	3,98	3,967	3,96	3,95	3,97	3,967	3,967	3,96

Media dei titoli del 23 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,075
» 5,50 % » » 1968-83	84,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,575
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,250
» 10 % » » 1977-92	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,800
» » » » 1- 3-1979/81	99,650
» » » » 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,875
» » » » 1- 5-1979/82	97,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1979/82	97,550
» » » » 1- 1-1980/82	98,650
» » » » 1- 3-1980/82	98,875
» » » » 1- 1-1980/83	97,650
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	92,400
» » » 12 % 1- 1-1984	92,600
» » » 12 % 1- 4-1984	92,675
» » » 12 % 1-10-1984	92,400
» » » 12 % 1-10-1987	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	860,50
Dollaro canadese	739,875
Marco germanico	474,33
Fiorino olandese	436,815
Franco belga	29,574
Franco francese	204,61
Lira sterlina	2065,95
Lira irlandese	1786,45
Corona danese	153,475
Corona norvegese	176,785
Corona svedese	206,465
Franco svizzero	518,41
Scellino austriaco	67,109
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,686
Yen giapponese	3,968

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio 1980 al 30 giugno 1980

Nome	Ditta	Numero registro	Data registro
Flexigel	Istituto mediolanum	9.753	16-2-80
Tergil	Id.	9.759	16-2-80
Sterilet	Id.	9.860	16-2-80
Baygon S FR	Bayer Italia	9.885	31-1-80
Sir T BP	Id.	9.888	31-1-80
Soluzione L	Ior	9.901	10-6-80
Saian crema antisettica	Ravizza	9.912	4-4-80
Azolin lozione	Id.	9.922	4-4-80
Saian lozione	Id.	9.923	4-4-80
Ginesteril	Betafarma	9.928	16-2-80
Vagi Clean	Spa	9.974	4-4-80
Killing Supermat S	Farmol Safca	9.999	16-2-80
Ultricos	Unil it	10.039	16-2-80
Rinstead	Essex	10.098	16-2-80
Cloritin Beta	Lab. Beta	10.190	4-4-80
Bactera Optic Sol lenti rigide	Vaillant	10.205	29-3-80
Bactera Optic Sol lenti morbide	Id.	10.206	29-3-80
Bactera Optic Cleaner	Id.	10.207	29-3-80
Bactera Optic Soak lenti morbide	Id.	10.208	29-3-80
Zanzevia fazzolettini	Milanfarma	10.230	16-2-80
Zanzevia lozione	Id.	10.231	16-2-80
Antizan fazzolettini	Id.	10.237	16-2-80
Antizan lozione	Id.	10.239	16-2-80
Orsetto 1922	Egizi & D'Amico	10.248	8-2-80
Vacor concentrato 10%	Rohm and Haas	10.280	17-2-80
Atom il nero	Snia casa	10.299	21-3-80
Venocath 18 *G*	Abbott	10.325	8-2-80
BL 352/04303	Bellco	10.336	17-1-80
BL 374	Id.	10.340	17-1-80
Art. 2395 *Bressanone*	Borella	10.345	10-6-80
Art. 4894 *mutandina ernia*	Id.	10.346	10-6-80
Venothin 19 *An* 21 *An* 23 *An*	Labomed	10.357	17-1-80
Venothin DW 19-21-23	Id.	10.375	17-1-80
Art. 2404 *protettivo record Slip*	Borella	10.381	10-6-80
Art. 2410 *universale*	Id.	10.390	10-6-80
Art. 2450 *cinto ombelicale con frangia per bambino*	Id.	10.398	10-6-80
Art. 2447 *cinto ombelicale per adulto*	Id.	10.399	10-6-80
Stamat EC 18/*B*	Cooper italiana	10.413	17-1-80
Bactosan	Ascor chimici	10.423	24-1-80
Colloidale F 72	Farmec	10.427	21-3-80
Formolgen	Id.	10.430	21-3-80
Air Master	Tadexport	10.435	8-2-80

Nome	Ditta	Numero registro	Data registro
Rodimix	Bimex	10.444	17-1-80
Liquirat verde	Id.	10.445	17-1-80
Kaputt Rat	Kranz deutsche	10.446	16-2-80
Insect Master	Tadexport	10.449	31-1-80
Entomina Z	India	10.474	17-1-80
Esaton 57/MB	Id.	10.475	17-1-80
Ratkiller polvere	Bimex	10.476	17-1-80
Ditan polvere	Id.	10.480	17-1-80
Ditan liquido	Id.	10.482	17-1-80
Presto	Id.	10.485	17-1-80
Mexafene B	Id.	10.486	17-1-80
Nuovo blu	Relevi	10.487	23-3-80
Topicida F Z	Bimex	10.489	17-1-80
Esoklin shampoo	Esoform	10.494	17-1-80
Sacche plastica TC 350	Terumo	10.496	2-4-80
Precision blood administration set	Id.	10.497	2-4-80
AVF e AVF back eye	Id.	10.498	2-4-80
Cryoprecipitate and plateled infusion set	Id.	10.499	2-4-80
Precision solutione administration set	Id.	10.500	2-4-80
Medication injection plug	Id.	10.501	2-4-80
Set Terumo per infusione piastrine	Id.	10.507	2-4-80
Sacche plastica per Plasmaferesi PSDA 500 - PSTA 500 - PDA 500 - PDDA 500 . PDTA 500 - PSDN 500 - PSTN 500 - PDN 500 . PDDN 500 - PDTN 500	Id.	10.508	2-4-80
Collare insetticida per cani	Farvet	10.509	17-1-80
Collare insetticida per gatti	Id.	10.510	17-1-80
Regal	Amplifon	10.516	21-3-80
F 6 +	Id.	10.517	21-3-80
Vocalizer III	Id.	10.518	21-3-80
HC 527	Id.	10.519	21-3-80
Mini super 780	Id.	10.520	21-3-80
Starkey CE	Id.	10.522	21-3-80
A8+T	Id.	10.523	21-3-80
Dispositivi speciali per dialisi peritoneale	Amplimedical	10.524	17-1-80
Butterfly 27 G	Abbott	10.526	17-1-80
Abbocath T	Id.	10.527	31-1-80
Insetticida Kriss zanzare e mosche P 4	Brill	10.535	31-1-80
Collare antipulci per gatti	Thuron Zoecon	10.538	28-2-80
Collare antizecche per cani	Id.	10.539	28-2-80
K.O. collare Knoc out antiparassitario per gatti	Carnation	10.540	29-3-80
Friski collare antipulci per gatti	Id.	10.541	29-3-80
Oticon E 19 V	Oticon	10.552	31-5-80
Unitron 960 P	Ist. audiometrico	10.553	24-1-80
Unitron B.P.P.	Id.	10.554	24-1-80

Nome	Ditta	Numero registro	Data registro
Auditron LM 57 *Insider*	Audiotronics	10.555	2-4-80
Auditron CM 56 *Insider*	Id.	10.556	2-4-80
303 *DM*	Mawill	10.560	29-3-80
U.M. VII	Id.	10.561	29-3-80
E 11 *C*	Oticon	10.562	31-5-80
Oticon E 16 *M*	Id.	10.564	31-5-80
Oticon E 15 *P*	Id.	10.565	17-1-80
Oticon E 17 *V*	Id.	10.570	17-1-80
Oticon E 23 *V*	Id.	10.571	31-5-80
Oticon E 15 *C*	Id.	10.572	8-2-80
Oticon E 15 *V*	Id.	10.573	31-5-80
Oticon E 14 *C*	Id.	10.575	31-5-80
Oticon E 11 *HC*	Id.	10.576	31-5-80
Oticon E 12 *C*	Id.	10.577	31-5-80
Oticon E 21 *V*	Id.	10.579	8-2-80
Oticon E 12 *V*	Id.	10.580	17-1-80
Oticon E 22 *P*	Id.	10.581	17-1-80
B 11	Coselgi	10.583	21-3-80
B 12	Id.	10.584	21-3-80
G 1 *PP/3*	Id.	10.585	21-3-80
G 1 *PP*	Id.	10.586	21-3-80
BL 306/03562	Bellco	10.595	24-1-80
BL 308/03511	Id.	10.596	24-1-80
BL 301/03568	Id.	10.597	17-1-80
BL 306/03579 *materiale accoppiato*	Id.	10.604	17-1-80
Metriset	Don Baxter	10.609	17-1-80
BL 304/03521 *materiale accoppiato*	Bellco	10.610	8-2-80
BL 351/04301	Id.	10.616	17-1-80
Haemo Pak T 2407	Don Baxter	10.618	17-1-80
BL 352/04363	Bellco	10.622	17-1-80
BL 351/04301 *materiale accoppiato*	Id.	10.624	8-2-80
BL 301/03568 *materiale accoppiato*	Id.	10.625	8-2-80
BL 306/03621 *materiale accoppiato*	Id.	10.626	8-2-80
BL 352/04318 *materiale accoppiato*	Id.	10.627	17-1-80
BL 352/04303 *materiale accoppiato*	Id.	10.628	17-1-80
BL 304/03564 *materiale accoppiato*	Id.	10.629	24-1-80
BL 306/03570 *materiale accoppiato*	Id.	10.630	31-1-80
BL 361/04306 *materiale accoppiato*	Id.	10.631	24-1-80
BL 308/03511 *materiale accoppiato*	Id.	10.632	17-1-80
BL 352/04363 *materiale accoppiato*	Id.	10.633	8-2-80
BL 304/03564 *materiale accoppiato*	Id.	10.634	17-1-80
BL 308/03514 *materiale accoppiato*	Id.	10.635	24-1-80
BL 302/03502 *materiale accoppiato*	Id.	10.636	8-2-80
BL 304/03509 *materiale accoppiato*	Id.	10.637	8-2-80
BL 303/03726 *materiale accoppiato*	Id.	10.638	8-2-80

Nome	Ditta	Numero registro	Data registro
BL 306/03569 *materiale accoppiato*	Bellco	10.639	24-1-80
BL 306/03562 *materiale accoppiato*	Id.	10.640	8-2-80
Hepafix	Braun	10.649	8-2-80
V 5600 *doppio punto d'iniezione*	Don Baxter	10.657	31-1-80
Halogerm	Leica	10.660	17-1-80
Eugol	Dima	10.664	8-2-80
Aldhion EC 50	India	10.666	17-1-80
Cutral	Id.	10.671	17-1-80
Tatkiller Zolle	Bimex	10.684	17-1-80
Serat	Id.	10.686	17-1-80
Stamat E.C. 18/*A*	Cooper italiana	10.694	17-1-80
Stamat E.C. 42	Id.	10.695	17-1-80
Piriden 7 *E.C.*	Id.	10.696	17-1-80
Piriden 14 *E.C.*	Id.	10.697	17-1-80
Corsan P	Socoor	10.704	10-6-80
Linea per emodialisi arteriosa	Far Italia	10.705	17-1-80
Linea per emodialisi venosa	Id.	10.706	17-1-80
Izonil per ammollo	Izo	10.707	17-1-80
Parassitol 10	Leica	10.711	17-1-80
Baxidin	Bergamon	10.712	17-1-80
Aldhion P 75	India	10.714	17-1-80
Aerosol Tabard	Shell Italia	10.719	17-1-80
Tabard insetticida liquido	Id.	10.724	29-3-80
S.U. 351	Unil It	10.731	17-1-80
Auricolina 1941 *serie* 24-*E-SL-PC*	Amplifon	10.739	2-4-80
Hydro Mark	B. Gentile	10.747	24-1-80
Cutrix pomata	Ganassini	10.749	17-1-80
Neoxene disifettante	Ecobi	10.750	31-1-80
Mom Piretro latte antiparas.	Candioli	10.751	21-3-80
Insetticida Kriss zanzare e mosche P 2	Brill	10.754	28-2-80
Contenitore in plastica per sangue umano	Dott. Lena	10.757	17-1-80
Elettrodi bipolari per Pacemaker mod. 5893-*A* 5824-6902-6903-6950-6962-6990-6994-5805	Medtronic Italia	10.758	24-1-80
Elettrodi bipolari per Pacemaker mod. 6700-6704-6704-*A* 6705-6705-*A* 6901-6904-6954-6954-*A* 6992-6992-*A*	Id.	10.759	24-1-80
Elettrodi monopolari per Pacemaker modelli 5802ss-6983-6985-6907-6951-6955-6957-6961-6991-5815-*A* 6917-*A* 6919-6995	Id.	10.760	24-1-80
Preptic tamponcino	Johnson & Johnson	10.771	31-5-80
Butterfly AV fistula	Abbott	10.772	8-2-80
Abbocath T 5-1/2	Id.	10.773	21-3-80
Dialiflex mono ago	Sister	10.775	29-3-80
Dermasept	Samil	10.776	8-2-80
K Clor	Kima	10.778	2-4-80
Dentifricio Formitrol Gel disinf.	Wander	10.782	17-1-80
Formitrol pasta dentifricia disinf.	Id.	10.783	17-1-80

Nome	Ditta	Numero registro	Data registro
Colluttorio Formitrol antisettico	Wander	10.784	17-1-80
Odontoxina	Ist. biochim. Pavese	10.785	16-2-80
Golaval fluoro	Farmitalia C. Erba	10.788	24-1-80
Golaval senza zucchero	Id.	10.789	24-1-80
Golaval colluttorio	Id.	10.790	24-1-80
Golaval colluttorio spray	Id.	10.791	24-1-80
Pyrkem	Kemio	10.792	17-1-80
Golaval	Farmitalia C. Erba	10.795	24-1-80
Pumil casa	Padil	10.796	21-3-80
Actomar B 100	Ciba Geigy	10.798	2-4-80
Basudin 5 P urbano	Id.	10.804	2-4-80
Serena assorbente	Pharma chemie	10.810	16-2-80
Neoxene ovuli	Ecobi	10.811	2-4-80
Mod. S/13-0 Poker	Sonit	10.812	17-1-80
Friski no ai parassiti per uccellini	Carnation	10.813	16-2-80
Disindol	Milanfarma	10.814	8-2-80
Bi antiset	Vister	10.848	29-3-80
Ocsan collirio	Italchimici otc	10.849	17-1-80
Benoxil Gel	Lab. ricerche dermocosmetiche	10.850	17-1-80
Benoxil sapone	Id.	10.851	17-1-80
Catgut Assut	Sutrex	10.852	29-2-80
Filtro fine linea	Dott. Lena Paolo	10.872	2-4-80
Ocular lent D	Pharkos	10.884	28-2-80
Contenitore in plastica per soluzioni perfusionali	Dott. Lena Paolo	10.891	29-3-80
Emodent junior dentifricio Gel antiplacca	A. De Cambio	10.892	4-4-80
Emodent dentifricio	Id.	10.893	4-4-80
Ocular lent CD	Pharkos	10.894	29-3-80
Bagnemol	Lab. Beta	10.895	4-4-80
Purdermin	Id	10.896	4-4-80
Ico Fly ago sterile per infusione	Ico	10.897	4-4-80
Traumil beta	Lab. Beta	10.899	4-4-80
Furium	Ravizza	10.903	10-6-80
Steridrol	Ist. Pavese	10.906	10-6-80
Clorexitrol	Ravizza	10.910	10-6-80
Mitigal sapone	Bayropharm	10.917	10-6-80
Mitigal lozione	Id.	10.918	10-6-80
Hemoflow 0,8-1,0-1,3	Fobitschka	10.932	2-4-80
Sistema fresenius cap D	Id.	10.933	2-4-80
Steriodina Vet	Dott. Formenti	10.950	10-6-80
Dercos shamp	Vichy	10.975	31-5-80
Crema dott. Freygang tipo normale	Sorge	10.977	10-6-80
Crema dott. Freygang tipo forte	Id.	10.978	10-6-80
Crema dott. Freygang tipo spezial	Id.	10.979	10-6-80

(8579)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di fisico nel ruolo degli esperti della carriera direttiva

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali è stato autorizzato a bandire concorsi pubblici nell'anno 1979;

Accertato che nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, di cui alla tabella I, 7, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso ad un posto di fisico in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di fisico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Il vincitore del concorso sarà assegnato all'Istituto centrale del restauro.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in fisica o in ingegneria.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché complessivamente non siano superati i quaranta anni di età.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonché del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destinati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento ai titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento concernente l'influenza delle condizioni ambientali sul comportamento e sui processi fisici di alterazione di uno o più tra i seguenti materiali: materiali lapidei e intonaci; metalli e leghe metalliche; materiali ceramici; ligneo; fibre tessili; pigmenti e leganti;

2) soluzione di quesiti relativi a uno o più tra i seguenti argomenti: meccanica classica e reologia; acustica; meccanica applicata; tecnologia meccanica; termodinamica; impianti termotecnici; metodi di misura delle proprietà meccaniche dei materiali; metodi di misura delle condizioni termoigrometriche; tecniche di controllo delle condizioni climatiche ambientali; applicazioni delle radiazioni IR, UV, RX; teoria degli errori; trattamento statistico dei dati sperimentali.

Colloquio:

1) discussione dell'elaborato ed esposizione di argomenti inerenti alle discipline che costituiscono oggetto delle prove scritte;

2) lettura e traduzione, ad apertura di libro e senza alcun sussidio, di un testo tecnico in inglese, francese o tedesco, a scelta del candidato;

3) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

4) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

I candidati riceveranno comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 otto-

bre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

23) partecipanti ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, contenente provvedimenti per l'occupazione giovanile, modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, numero 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479: certificato dell'amministrazione attestante il servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal coman-

dante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina del vincitore ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina del vincitore del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

Il vincitore del concorso è nominato fisico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Qualora il vincitore senza giustificato motivo non assuma servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1980
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 231

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . il . . . residente in (provincia . . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, ad un posto di fisico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università degli studi di . il . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma . . . . (3)
(autenticazione della firma)

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8733)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di microbiologia e chimica clinica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di microbiologia e chimica clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(3194/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria e patologia neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria e patologia neonatale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Adrano (Catania).

(3184/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(3181/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica;

due posti di aiuto della divisione di nefrologia-emodialisi;

un posto d aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della sezione di psichiatria, aggregata alla divisione di neurologia;

un posto di aiuto del centro delle malattie disendocrine e dismetaboliche, aggregato alla seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di geriatria;

un posto di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del primo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente del secondo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente della sezione di endocrinologia, aggregata alla seconda divisione di medicina generale;

due posti di assistente della sezione lungodegenti, aggregata alla prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di rieducazione funzionale, aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del centro delle malattie disendocrine e dismetaboliche, aggregato alla seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente del centro per lo studio della microcitemia, aggregato alla seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente del centro per i traumi del traffico, aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(3188/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3221/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di ecografia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(3198/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario trasfusionale;

un posto di aiuto di pronto soccorso;

un posto di aiuto di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(3199/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3195/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(3204/S)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(3205/S)

OSPEDALE « BASSINI » DI CINISELLO BALSAMO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cinisello Balsamo (Milano).

(3182/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(3203/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(3187/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente addetto al servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente addetto al servizio autonomo di pronto soccorso (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola.

(3207/S)

OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ed un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(3191/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI TOLENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario ed un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tolentino (Macerata).

(3185/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio assunzioni, dell'ente in Udine.

(3183/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(3200/S)

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980 deve intendersi rettificato nel senso che i posti vacanti di assistente di neonatalogia sono due anziché uno.

(3201/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 gennaio 1980, n. 1.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, relativamente alle modalità di esecuzione degli esami-colloquio per il personale addetto al servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 4 *marzo* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 35, quarto comma, 36, secondo comma, e 38, ultimo comma, della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, concernente: « Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7314 del 5 novembre 1979, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della medesima legge provinciale per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli esami-colloquio previsti al titolo VI della stessa;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, relativamente alle modalità di esecuzione degli esami-colloquio per il personale addetto al « Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, addì 21 gennaio 1980

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1980
Registro n. 4/p, *foglio n.* 161

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 *dicembre* 1978, *n.* 65, *relativamente alle modalità di esecuzione degli esami-colloquio previsti al Titolo VI.*

Art. 1.

Gli esami-colloquio previsti per l'inquadramento del personale di cui agli articoli 35, quarto comma, 36, secondo comma e 38, ultimo comma, della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, verranno espletati in più sessioni fissate con scadenza semestrale fino allo scadere del termine di cui all'art. 36, secondo comma, della succitata legge provinciale.

La prima sessione di esami avrà luogo dopo la scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente regolamento di esecuzione. Le altre sessioni sono fissate come segue:

maggio 1980;
novembre 1980;
maggio 1981.

Alle singole sessioni d'esame suindicate verranno ammesse le persone che avranno presentato regolare domanda di passaggio nei ruoli provinciali, rispettivamente di ammissione all'esame di idoneità, entro e non oltre il giorno quindici del mese immediatamente antecedente a quello, nel quale è prevista la sessione d'esame. Alla prima sessione d'esame saranno ammesse le persone che avranno presentato regolare domanda entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Per essere ammessi agli esami-colloquio di cui sopra i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) buona condotta morale e civile;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976;

f) titolo di studio previsto per la qualifica di accesso.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame e dovranno sussistere anche all'atto della nomina.

Art. 3.

Nella domanda, da redigersi in carta legale secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato *A* del presente regolamento, il candidato deve dichiarare:

1) le proprie generalità;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il possesso della buona condotta;

4) le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver riportato alcuna condanna;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se appartenente al gruppo linguistico ladino, in quale lingua (italiana o tedesca) intende sostenere il colloquio;

8) la qualifica alla quale aspira in base al titolo di studio ed alla specializzazione posseduti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) il titolo di studio, in originale o copia autenticata previsto dalla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, per l'accesso alla qualifica alla quale si aspira;

2) il certificato di appartenenza linguistica rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/1977;

3) l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca relativo alla carriera alla quale si aspira, rilasciato in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, rispettivamente all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 846, 1977,

4) dichiarazione rilasciata dagli enti ed associazioni di cui agli articoli 35, 36 e 38 della legge provinciale 9 dicembre 1977, n. 65, attestante lo stato di dipendente non di ruolo o di incaricato con almeno 6 ore giornaliere o trenta settimanali, riferito alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il personale di cui agli articoli 35 quarto comma, e 38 ultimo comma, della legge provinciale 9 novembre 1978, n. 65, che abbia già presentato domanda di passaggio nei ruoli provinciali, rispettivamente domanda di ammissione all'esame-colloquio e le cui domande non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, dovrà regolarizzare e completare le stesse, con i documenti e le dichiarazioni richiesti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione, pena la non ammissione all'esame-colloquio, fermo restando, per il personale di cui all'art. 36, secondo comma, della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, il termine massimo ivi previsto.

Art. 4.

L'esame-colloquio verterà, a seconda della carriera e della qualifica, sulle materie d'esame indicate nell'allegato *B* del presente regolamento.

L'esame-colloquio dovrà essere sostenuto nella lingua del gruppo linguistico, al quale il candidato, allegando il relativo certificato alla domanda, ha dichiarato di appartenere ai sensi della lettera *a*) dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104. I candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino possono sostenere l'esame nella lingua italiana ovvero in quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda.

Verranno dichiarati idonei per l'inquadramento in ruolo i candidati che avranno ottenuto nell'esame-colloquio una votazione di almeno 6/10.

Art. 5.

Il giudizio sull'esame verrà dato da apposite commissioni che verranno nominate con deliberazione della giunta provinciale ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Verranno nominate le seguenti commissioni:

1) una commissione per medici;

2) una commissione per terapisti, coordinatori tecnici, assistenti sanitari, infermieri professionali ed infermieri generici;

3) una commissione per psicologi e pedagogisti;

4) una commissione per educatori, assistenti e assistenti sociali;

5) una commissione per gli agenti tecnici, gli inservienti ed il personale amministrativo

Art. 6.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento di esecuzione si richiamano, purchè applicabili, le norme provinciali vigenti in materia di pubblici concorsi.

(*Omissis*).

(6800)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802650)